

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1451 del 25/03/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta SA.PI.FO. S.r.l. con sede legale in Comune di Forlimpopoli - Loc. Selbagnone s.n.. Autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017 relativa all'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di Forlì - Via Maglianella n. 23/b. Aggiornamento ai sensi del D.M. 69/18.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1488 del 25/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlimpopoli – Loc. Selbagnone s.n.. Autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017 relativa all’impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b. Aggiornamento ai sensi del D.M. 69/18.**

LA DIRIGENTE DI ARPAE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Premesso che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come **“granulato di conglomerato bituminoso”**.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da **“granulato di conglomerato bituminoso”** classificati come **“rifiuti cessati”** (ex materie prime secondarie), **a partire dal 30/10/2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevede che **entro il 30/10/2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso **devono presentare istanza di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Dato atto che la ditta **SA.PI.FO. S.r.l.** è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, tra l'altro, per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170302 in virtù dell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017 relativa all'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b;**

Vista l'istanza pervenuta in data 18.10.2018 e acquisita al PGFC n. 17986 del 18.10.2018, inerente l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell'autorizzazione suddetta;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n. 7450 del 16.01.2019 e contestuale richiesta di planimetria recante il settore di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso (EoW);

Vista la planimetria aggiornata **“Tav. Unica Gennaio 2019 rev. 5”**, acquisita al PG n. 21891 del 11.02.2019, contenente l'individuazione del settore specifico di stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso (EoW);

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, aggiornare l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dal D.M. 69/2018;

Vista la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr. Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- a) di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, l'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017 relativa all'impianto di recupero rifiuti inerti sito in Comune di **Forlì – Via Maglianella n. 23/b**;
- b) di modificare la DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017, eliminando il punto 6b della prescrizione n. 6;
- c) di modificare la DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017 inserendo nella DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017 la seguente prescrizione n. 6 bis:

6 bis. *i rifiuti classificati con codice EER 170302 (riga B della tabella riportata al punto 3 della DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017) devono essere gestiti conformemente al D.M. 69/18. Il materiale derivante dall'operazione di recupero R5 su tali rifiuti cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità*

previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e inviata ad Arpae – SAC e Arpae Servizio Territoriale al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati;

- d) di precisare che la planimetria “Tav. Unica Ottobre 2017 – Rev. 4”, acquisita al PGFC n. 17670 del 01.12.2017 nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione è aggiornata e sostituita dalla planimetria “Tav. Unica Gennaio 2019 rev. 5”, acquisita al PG n. 21891 del 11.02.2019, nella quale è stato individuato il settore specifico per lo stoccaggio del granulato di conglomerato bituminoso (end of waste);
- e) di precisare che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2017-6916 del 27.12.2017 non espressamente modificate dal presente atto e dal D.M. 69/18 per i rifiuti classificati con EER 170302. **Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**
- f) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- g) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- h) di fare salvi:
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- i) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell’Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- j) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune e all’Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr.ssa Carla Nizzoli)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.